



N. 12.283 REPERTORIO

N. 8.311 RACCOLTA

VERBALE DI MODIFICA DI STATUTO DI ASSOCIAZIONE NON

Registrato a Catania
in data 25/11/2025
al n. 42793 Serie 1T
EURO 245,00

RICONOSCIUTA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventiquattro del mese di
novembre

(24-11-2025)

in Acireale, Via Romeo n.17,

alle ore undici e minuti venticinque,

innanzi a me avv. Francesco Grassi Bertazzi, Notaio in Aci
Catena, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di
Catania e Caltagirone,

È PRESENTE

il signor:

- **BALDACCHINO Francesco**, nato ad Agrigento il 16 luglio 1968
codice fiscale dichiarato BLD FNC 68L16 A0890, domiciliato in
Acireale Via Romeo n.17, il quale dichiara di intervenire al
presente atto in qualità di Presidente del Consiglio Direttivo
e legale rappresentante dell'associazione non riconosciuta
denominata "**ASSOCIAZIONE ITALIANA SOMMELIERS SICILIA**" (in
sigla A.I.S. Sicilia), con sede in Acireale, Via Marzulli n.91
e sede operativa in Acireale, Via Romeo n.17, codice fiscale
dichiarato 03800140877, indirizzo p.e.c. dichiarato
sommeliersicilia@pec.it .

Dell'identità personale e qualità del suddetto comparente io

Notaio sono certo.

ARTICOLO 1 – Richiesta

Il comparente, nella qualità, essendo andata deserta la prima convocazione in data odierna, mi richiede di ricevere il verbale di assemblea della suddetta associazione, convocata in questo luogo, giorno ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione modifica Statuto;
- 2) Varie ed eventuali.

Al che aderendo, io Notaio, do atto di quanto segue.

ARTICOLO 2 – Composizione dell’Assemblea Consiglio

Il comparente, assunta la presidenza dell’assemblea su unanime designazione dei presenti che, allo stesso modo, unanimemente designano a segretario della stessa il notaio verbalizzante, constata e dà atto che:

- 1. l’assemblea è stata regolarmente convocata, ai sensi dell'art.6 dello statuto, con avviso di convocazione agli associati sul sito internet ufficiale dell’Associazione, del 19 ottobre 2025, e mediante p.e.c. al revisore legale effettivo del giorno 11 novembre 2025;
- 2. che dei complessivi milletrecentosettanta associati sono presenti tredici associati, tra soci, soci sommelier e soci sostenitori aventi diritto di voto, in regola alla data del 28 febbraio 2025 con il pagamento della quota associativa, il

tutto come risulta dal foglio presenze sottoscritto da ciascun intervenuto;

3. che del consiglio Direttivo sono presenti oltre a sé medesimo, i consiglieri Barbagallo Maria Grazia, Micali Gioele, Pennisi Paolo e Privitera Camillo e che tutti gli altri componenti hanno giustificato la loro assenza;

4. che è presente il Revisore legale dott. Luigi Grasso nato ad Acireale il 3 marzo 1971;

5. di aver verificato l'identità e la legittimazione dei presenti;

6. che l'assemblea è validamente costituita, ai sensi dell'art.6 dello statuto, non essendo richiesto alcun quorum costitutivo in seconda convocazione, ed atta a deliberare sul predetto ordine del giorno.

ARTICOLO 3 - Relazione del Presidente

1. Il Presidente prende la parola ed avuto riguardo al primo punto all'ordine del giorno propone agli associati di approvare il testo di statuto di cui darà lettura - il cui modello è stato approvato dal Consiglio Nazionale dell'Associazione Italiana Sommelier in data 8 luglio 2025 - destinato a sostituire il previgente ed a regolare il funzionamento dell'ente, ritenendo che la scelta di adottare la qualifica di "ETS" generico iscritto al RUNTS, comporterà a partire dal prossimo 1 gennaio 2026 (per le organizzazioni associative che prevedono l'esercizio sociale coincidente con

l'anno solare) l'applicazione delle descritte disposizioni di carattere fiscale che potranno riconoscere a tali organizzazioni una serie di vantaggi potenzialmente superiori rispetto a quelle AIS Regionali che, per contro, decideranno di rimanere al di fuori del perimetro del Terzo Settore. Il Presidente chiede quindi al Revisore dott. Grasso di chiarire ed illustrare all'assemblea i profili generali degli ETS; il dott. Grasso prende la parola ed illustra l'iter seguito fino alla scelta di schema di statuto di ETS generico nonchè i profili fiscali e non più rilevanti.

Il Presidente da quindi lettura del nuovo testo di statuto che regolerà il funzionamento dell'associazione in caso di approvazione della proposta di delibera, e che si allega al presente verbale sotto la lettera "A", per farne parte integrante e sostanziale, dando atto che, in caso di approvazione, il Presidente dell'associazione procederà, mediante propri consulenti tecnici, all'iscrizione al RUNTS.

ARTICOLO 4 - Delibera

Dopo approfondita discussione, l'assemblea dell'associazione, dopo la relazione del presidente, all'unanimità,

DELIBERA

1) di approvare il nuovo statuto destinato a regolare il funzionamento dell'associazione, il cui modello è stato approvato dal Consiglio Nazionale dell'associazione, e che trovasi allegato al presente verbale sotto la lettera "A";

2) di autorizzare il Presidente dell'Associazione ad espletare tutte le pratiche occorrenti per ottenere l'iscrizione al RUNTS.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore dodici e minuti quaranta, consegnandomi la versione aggiornata dello Statuto sociale, al presente atto allegato sotto la lettera "A".

Le spese del presente atto sono a carico dell'associazione.

Omessa la lettura di quanto allegato per rinuncia espressa dei comparenti che dichiarano di averne esatta e pregressa conoscenza.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto scritto in parte a macchina ed in parte a mano a mia cura da persona di mia fiducia e da me notaio su tre pagine fin qui di un foglio del quale ho dato lettura al comparente che l'approva e con me notaio lo sottoscrive alle ore dodici e minuti quarantacinque.

F.to: Francesco Baldacchino; Francesco Grassi Bertazzi notaio.

E' copia conforme, con l'annesso allegato "A" all'originale.

Aci Catena, Via Vittorio Emanuele n.22, l'anno duemilaventicinque, il giorno venticinque del mese di novembre.

Allegato "A" n. 12.283 Repertorio

STATUTO "A.I.S. SICILIA" - ETS GENERICO

Art.1 - Costituzione, sede, durata, territorio

È costituita con sede in Acireale, Via Romeo n.17 e con durata indeterminata l'Associazione Italiana Sommelier Sicilia siglabile come AIS SICILIA. La suddetta denominazione dovrà essere seguita e/o accompagnata da acronimi, sigle o abbreviazioni richiesti da inderogabili norme di legge.

L'Associazione è costituita da Soci AIS che hanno eletto domicilio nella Regione Sicilia e svolge la propria attività nell'ambito territoriale della Regione Sicilia.

Il logo dell'Associazione è costituito da un tastevin stilizzato - meglio descritto nel Regolamento di attuazione dello Statuto Nazionale - associato alla dicitura Associazione Italiana Sommelier Sicilia.

Ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), l'acronimo "ETS" dovrà essere inserito nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "Associazione Italiana Sommelier ETS Sicilia", in breve definita anche come "AIS ETS SICILIA".

L'Associazione dovrà da quel momento anche utilizzare l'acronimo "ETS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'Associazione si configura quale ente del terzo settore, ai sensi delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n.117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art.2 - Scopo sociale

L'Associazione è indipendente da ogni movimento politico e confessionale, opera nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione Italiana.

Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.

L'Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura ed elettività delle cariche sociali.

L'Associazione ha lo scopo primario di valorizzare la cultura del vino, dei prodotti alimentari tradizionali e tipici, della gastronomia, nonché di qualificare la figura e la professione di Sommelier.

L'Associazione svolge le proprie attività nel pieno rispetto dei principi, costituzionalmente riconosciuti e garantiti, di pluralismo, libera iniziativa, uguaglianza, libera espressione ed al fine della promozione della cultura e

della tutela dell'ambiente (art.9 Cost.). In particolare, l'Associazione persegue le finalità di consentire la partecipazione alle attività di promozione e approfondimento della cultura enologica ed enogastronomica, riconoscendone le peculiarità caratteristiche all'interno del patrimonio intellettuale della Repubblica Italiana.

Per il perseguimento delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l'Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale di cui all'art.5 comma 1 del Decreto Legislativo n.117 del 2017 in favore di associati, loro familiari e terzi:

- lett. d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- lett. k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- lett. w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e

degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n.53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n.244.

Le attività di interesse generale sono realizzate attraverso:

- lo svolgimento di attività di carattere culturale, didattico ed editoriale, per promuovere la conoscenza e il consumo responsabile dei vini e di altre bevande alcoliche e dei prodotti alimentari tradizionali e tipici, della gastronomia, curando direttamente e nelle opportune sedi la preparazione dei Sommelier e del personale docente, in conformità al Regolamento nazionale della didattica;
- la promozione, anche in sede legislativa, per l'introduzione della propria didattica nelle scuole di settore, nonché per la valorizzazione e il riconoscimento della figura professionale del Sommelier;
- l'organizzazione di corsi di approfondimento e di valorizzazione delle competenze proprie dell'associazione;
- la valorizzazione e promozione delle attività enoturistiche sia come sbocco naturale per le attività del Sommelier che come strumento di approfondimento della conoscenza della cultura enogastronomica;
- la collaborazione con altri enti, pubblici e privati, per

il raggiungimento degli scopi associativi;

- la partecipazione in enti, pubblici e privati, che perseguano affini finalità;
- l'organizzazione di eventi coerenti con il raggiungimento delle finalità associative;
- lo svolgimento delle attività di comunicazione e diffusione della cultura del vino e delle altre attività associative mediante l'utilizzo di tutti i mezzi a disposizione, con particolare riguardo agli strumenti innovativi e alle nuove tecnologie;
- lo sviluppo di adeguate azioni tese ad una valorizzazione della sostenibilità economica, ambientale, sociale di tutte le attività associative;
- la formulazione di proposte presso i competenti organi legislativi per una sempre più efficace tutela dei diritti e degli interessi dei propri associati in relazione alle finalità dell'associazione.

Inoltre, l'Associazione svolge attività di formazione rivolta al comparto scuola per formare i docenti all'uso di nuove metodologie didattiche, capaci di governare le tecnologie digitali attraverso un approccio che favorisca lo sviluppo della creatività e del pensiero computazionale negli alunni.

La suddetta attività di formazione si svolge nei seguenti ambiti: 1. Didattica e metodologie; 2. Metodologie e attività laboratoriali; 3. Innovazione didattica e didattica digitale;

4. Didattica per competenze e competenze trasversali; 5. Gli apprendimenti; 6. Educazione alla cultura economica; 7. Alternanza scuola-lavoro; 8. Conoscenza e rispetto della realtà naturale e ambientale.

L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art.6 del D. lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente. Il Consiglio Direttivo delibererà la tipologia di attività diverse che potranno essere realizzate.

L'Associazione potrà anche concedere a terzi l'utilizzo dei propri spazi per l'organizzazione di eventi, sempre con l'esclusivo fine di sostenere le attività di interesse generale.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità.

L'Associazione si riconosce integralmente nello spirito, nella

sostanza, nelle direttive dello Statuto dell'Associazione Italiana Sommelier nazionale, che opera su tutto il territorio italiano e della quale costituisce emanazione a livello regionale, ma rispetto alla quale ha piena autonomia giuridica, patrimoniale ed amministrativa.

L'uso del marchio dovrà essere conforme alle direttive vincolanti dell'AIS nazionale, che, in difetto, potrà disporre la revoca della concessione dell'uso del nome e del logo che appartengono alla predetta Associazione nazionale.

Art.3 - Categorie dei soci

Tutti possono essere Soci.

L'Associazione è costituita dalle seguenti categorie di Soci, tutti soggetti alle norme statutarie e deontologiche:

A) Socio

È Socio la persona fisica che ha iniziato, e non completato, il percorso didattico AIS e chi condivide e intende sostenere gli scopi sociali, iscrivendosi all'Associazione.

B) Socio Sommelier

È Socio Sommelier la persona fisica che ha superato l'esame finale del percorso didattico AIS oppure è in possesso di titolo equivalente conseguito in Italia o all'estero. L'equivalenza del titolo sarà giudicata e stabilita caso per caso dalla Giunta Esecutiva Nazionale.

La menzione "Professionista" in aggiunta a quella di "Socio Sommelier" è disciplinata dal Regolamento di attuazione dello

Statuto dell'AIS nazionale.

C) Socio Sostenitore

È Socio Sostenitore la persona, fisica o giuridica, che, riconoscendo nelle finalità dell'Associazione un motivo di promozione sociale, culturale ed educativo connesso con il rispettivo campo di attività economica, corrisponde le quote stabilite dal Consiglio Nazionale.

Potranno essere introdotte eventuali altre menzioni in aggiunta alla qualità di Socio, quali, a puro titolo esemplificativo, "Degustatore d'Olio", "Sommelier della birra", disciplinate nell'apposito Regolamento adottato da AIS.

È socio dell'Associazione regionale chi ha aderito all'Associazione Italiana Sommelier. L'iscrizione non è valida se contemporaneamente non è perfezionata l'iscrizione all'Associazione Italiana Sommelier.

Possono iscriversi all'Associazione le persone fisiche che hanno conseguito la maggiore età.

È altresì consentita l'iscrizione a coloro che abbiano compiuto gli anni sedici, fatto salvo il rispetto delle norme vigenti in materia di somministrazione di bevande alcoliche.

L'iscrizione del socio minorenne dovrà essere effettuata dal rappresentante legale, genitore o esercente la responsabilità genitoriale, che agirà in nome e per conto del minore che chiede di aderire alla Associazione.

L'ammissione all'Associazione avviene su richiesta

dell'interessato, che dichiara di condividere le finalità

assumendo l'impegno a perseguirle.

L'iscrizione si perfeziona nel momento in cui il pagamento

della quota sociale è effettivamente pervenuto nelle casse

sociali ed il relativo importo è nella disponibilità contabile

dell'Associazione.

Tutti i Soci hanno diritto di partecipazione alle Assemblee

dell'Associazione.

Hanno diritto di voto tutti i Soci la cui quota sociale -

entro il 28 febbraio dell'anno in corso - sia effettivamente

pervenuta nelle casse sociali e sia nella disponibilità

contabile dell'Associazione come sopra precisato.

Eventuali pagamenti effettuati dopo tale data consentono di

acquisire e/o mantenere la qualità di Socio, ma non danno, per

l'anno in cui è stato effettuato il pagamento, diritto di voto

in Assemblea e nelle votazioni per il rinnovo degli organi

sociali nazionali e regionali ed escludono dalla possibilità

dell'elettorato, attivo e passivo, nelle elezioni degli organi

sociali.

Il diritto di voto in assemblea da parte del minore dovrà

essere esercitato da un rappresentante legale del medesimo.

Per coloro che si iscrivono per la prima volta

all'Associazione successivamente al 30 giugno, l'iscrizione

stessa avrà validità dalla data di pagamento della quota

associativa sino al 31 dicembre dell'anno successivo, ferme restando per l'anno in cui è stato effettuato il pagamento, le limitazioni di cui al comma precedente del presente articolo e quelle previste dal regolamento.

L'associato che entro il 31 dicembre dell'anno in corso non ottempera al pagamento della quota sociale, perde la qualità di Socio.

Art.4 - Diritti e doveri degli associati

Tutti gli associati hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.

Gli associati hanno il diritto di consultare i libri sociali, facendone espressa richiesta scritta al Presidente che li metterà a disposizione, presso la sede dell'Associazione, entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta, di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale secondo le modalità descritte nell'articolo precedente, hanno diritto di voto e di elettorato, attivo e passivo, di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee e di prendere visione del bilancio consuntivo composto dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione.

Gli associati non possono esercitare, in ambiti estranei a quello associativo ad eccezione di quanto previsto nel Regolamento attuativo dello Statuto nazionale, attività in contrasto con quelle dell'Associazione. Il Socio che incorra

in tali mancanze sarà, su segnalazione, deferito al Collegio dei Probiviri che deciderà ai sensi degli articoli 29 e 30 dello Statuto nazionale.

Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, dello Statuto nazionale e dei regolamenti di attuazione, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Nazionale.

Art.5 - Organi sociali

Gli organi dell'Associazione regionale sono i seguenti:

- a) Assemblea;
- b) Consiglio Direttivo;
- c) Presidente;
- d) Vicepresidente;
- e) Organo di Controllo;

Nelle Assemblee e nelle riunioni degli organi sociali non sono ammesse deleghe.

I Soci ed i componenti degli organi sociali non possono partecipare alle votazioni delle delibere che li riguardano. Le cariche sociali nelle Associazioni regionali hanno la stessa durata delle cariche sociali nazionali.

Art.6 - Assemblea

L'Assemblea è formata dai Soci appartenenti alle categorie di cui all'Art.3.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria e deve essere

convocata nei termini e con le modalità di seguito indicati presso la sede sociale ovvero in altro luogo purché nell'ambito regionale di competenza.

È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione e scissione dell'Organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e nomina, su indicazione di questo, il segretario.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio dal Consiglio Direttivo, per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sulla rivista organo ufficiale dell'Associazione o mediante pubblicazione sul sito internet ufficiale dell'Associazione, da effettuarsi almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata per la riunione dell'Assemblea in prima convocazione. L'Assemblea deve essere convocata quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei Soci, ai sensi dell'art.20 c.c. .

Spetta all'Assemblea:

- a) eleggere e revocare il Consiglio Direttivo di cui al successivo Art.7;
- b) eleggere e revocare i componenti dell'Organo di controllo di cui al successivo Art.11;
- c) eleggere e revocare il revisore legale dei conti o la

società di revisione di cui al successivo Art.12;

d) approvare il bilancio consuntivo ed il bilancio sociale, quest'ultimo ove previsto per legge;

e) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;

f) deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

g) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

h) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati aventi diritto al voto presenti.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti aventi diritto al voto.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Per la nomina e la revoca degli Organi Sociali di sua competenza l'Assemblea sarà convocata in sede "elettorale" con modalità di svolgimento che garantiscano la libera e paritaria partecipazione degli associati, la segretezza dell'espressione

di voto, la democraticità nella scelta degli eletti nonché la governabilità della Associazione, secondo le norme stabilite dal Consiglio Nazionale sulla base del Regolamento elettorale. Le operazioni di voto potranno anche svolgersi mediante modalità elettronica e/o telematica che rispettino i principi indicati al comma precedente.

L'Assemblea straordinaria si riunisce ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando almeno un terzo degli associati ne faccia richiesta scritta al Consiglio Direttivo includendo l'ordine del giorno, nei casi sopra stabiliti.

L'assemblea straordinaria deve essere convocata almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata per la riunione dell'Assemblea in prima convocazione.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto al voto e delibera con la maggioranza dei tre quarti dei presenti aventi diritto al voto. In seconda convocazione è validamente costituita quando sono presenti almeno 10 (dieci) associati aventi diritto al voto e delibera con la maggioranza qualificata dei tre quarti dei presenti aventi diritto al voto.

Art.7 - Consiglio direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto ogni 5 (cinque) anni dai Soci, salvo quanto previsto

dall'art.26 del presente Statuto, ed è composto:

a) dal Presidente regionale;

b) da 1 (uno) a 5 (cinque) Consiglieri eletti su base regionale. Detti componenti dovranno comunque essere di numero non superiore alle delegazioni presenti nell'Associazione regionale;

c) da tanti Consiglieri quante sono le Delegazioni regionali, eletti su base di Delegazione; ogni Delegazione dovrà esprimere almeno un candidato e dovrà essere rappresentata in Consiglio Direttivo da un Consigliere.

I componenti di cui alle lettere a) e b) sono eletti da tutti i Soci appartenenti all'Associazione regionale .

I Consiglieri di cui alla lettera c) sono eletti dai soli Soci appartenenti alla relativa delegazione. Detti Consiglieri devono appartenere alla Delegazione nella quale vengono eletti e non possono figurare nella lista dei candidati sub a) e b).

I soci che abbiano già ricoperto tale carica per 2 (due) mandati consecutivi, non potranno essere candidati per la medesima carica per 10 (dieci) anni decorrenti dal termine del secondo mandato consecutivo.

Le modalità di presentazione delle candidature e di espressione del voto sono disciplinate da apposito Regolamento Elettorale approvato dal Consiglio Nazionale dell'AIS al quale l'Associazione regionale deve attenersi.

In caso venisse a mancare, per qualsiasi motivo, uno dei

Consiglieri di cui alla lettera c) lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla stessa delegazione del consigliere venuto meno. Nel caso non vi fosse un primo dei non eletti si procederà ad elezione del nuovo Consigliere nell'ambito della delegazione di appartenenza del Consigliere da sostituire. Se il Consigliere da sostituire apparteneva alla categoria sub b) si procederà ad elezione su base regionale.

Se viene a mancare, per qualunque motivo, un numero di consiglieri pari o superiore ai due terzi dei consiglieri in carica, decade l'intero consiglio compreso il Presidente. In tal caso si applica quanto stabilito nel successivo articolo 9 relativamente al Presidente.

Il Consiglio Direttivo:

- determina la politica associativa nel territorio di competenza;
- indica le linee programmatiche dell'Associazione;
- autorizza tutti gli atti di gestione comportanti singolarmente impegni di spesa superiori a 20.000,00 (ventimila/00) euro;
- nomina e revoca i Delegati tra i Consiglieri eletti;
- nomina e revoca il Vicepresidente scelto tra i suoi componenti su indicazione del Presidente;
- approva il progetto di bilancio ed i relativi allegati.

Il Consiglio è convocato ad iniziativa del Presidente ogni

volta che ve ne sia la necessità o su richiesta della maggioranza dei consiglieri. La convocazione deve essere fatta a mezzo mail almeno cinque giorni prima o, in caso di urgenza da esplicitare, almeno 24 (ventiquattro) ore prima.

Per la validità della riunione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di costituire un Comitato Esecutivo, composto dal Presidente e da 3 (tre) a 7 (sette) membri da questo nominati tra i Consiglieri.

Detto Comitato avrà il compito di dare esecuzione alle delibere del Consiglio e di deliberare sulle materie per le quali abbia ricevuto espressa delega dal Consiglio, che potrà comunque sempre modificare o annullare le delibere del Comitato Esecutivo nella prima riunione successiva.

L'Associazione può avere dei Responsabili di settore per le attività più importanti quali, ad esempio: didattica, stampa ed editoria, servizi di Sommelier, pubbliche relazioni, grandi eventi, ecc., nominati dal Presidente, sentito il parere del Consiglio Direttivo. I Responsabili di settore, qualora non rivestano la carica di Consigliere, partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

I Consiglieri nazionali dell'AIS facenti parte dell'Associazione regionale possono partecipare alle riunioni

del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Art. 8 – Delegazioni e delegati

L'Associazione regionale è divisa in zone, dette Delegazioni, che possono corrispondere al territorio amministrativo delle attuali Province o di una porzione di esse, oppure di un gruppo di Comuni tra loro confinanti, anche ricadenti in Province diverse.

Le delegazioni sono articolazioni meramente organizzative locali prive di autonomia giuridica, le cui attività sono imputate ad ogni effetto, anche economico, finanziario e contabile alla medesima associazione regionale di appartenenza.

L'organizzazione dell'attività nell'ambito delle Delegazioni è attribuita al Delegato nominato dal Consiglio Direttivo tra i componenti eletti di cui all'art.7, lettere b) e c), su proposta del Presidente. Il Consiglio Direttivo, con provvedimento motivato, può revocare tale delega attribuendola ad altro Consigliere.

Non potrà essere nominato Delegato chi abbia già ricoperto tale incarico per una durata complessiva di due mandati presidenziali nella medesima o in altre Delegazioni.

Nelle Delegazioni formate complessivamente da più di 50 (cinquanta) Soci, e nelle altre, qualora lo ritenga opportuno, il Delegato, entro 30 (trenta) giorni dall'attribuzione della delega, nomina un Consiglio di Delegazione formato da non meno

di 3 (tre) e non più di 10 (dieci) Consiglieri, scelti tra i Soci appartenenti alla Delegazione stessa.

Il Consiglio di Delegazione collabora con il Delegato nello svolgimento dei suoi compiti.

La Delegazione di appartenenza di ciascun Socio è determinata in base all'indirizzo indicato dal Socio stesso al momento della sua prima iscrizione all'AIS (c.d. "domicilio AIS").

Le Delegazioni devono avere un minimo di 15 (quindici) Soci Sommelier.

L'istituzione delle Delegazioni deve essere approvata dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, su proposta del Presidente, e comunicata alla segreteria dell'Associazione Italiana Sommelier.

Art. 9 - Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti, attivi e passivi, con i terzi, nonché in giudizio.

Il Presidente:

- è eletto, ogni 5 (cinque) anni dai Soci, salvo quanto previsto dall'art.26 del presente Statuto;
- è eleggibile per un massimo di 2 (due) mandati consecutivi;
- è di diritto Presidente del Consiglio Direttivo;
- nomina ed eventualmente revoca i componenti del Comitato Esecutivo;
- nomina gli eventuali Responsabili di settore, sentito il parere non vincolante del Consiglio Direttivo;

- convoca le riunioni del Consiglio Direttivo;

- stipula i contratti per conto dell'Associazione, previa deliberazione del Consiglio Direttivo;

- cura l'unità di indirizzo dell'attività associativa;

- provvede alla firma dei mandati di pagamento in base alle delibere del Consiglio Direttivo;

- compie tutti gli atti di gestione, ad esclusione di quelli che comportino singolarmente impegni di spesa superiori a 20.000,00 euro (ventimila/00).

Il socio che abbia già ricoperto per due o più mandati, anche non consecutivi, le cariche di Presidente Nazionale dell'Associazione Italiana Sommelier o di Presidente Regionale di una delle Associazioni regionali di AIS potrà candidarsi alla carica di Presidente Regionale solo dopo che siano decorsi (dieci) anni dal termine dell'ultimo mandato.

Il Presidente dell'Associazione regionale, in caso di suo impedimento temporaneo, è sostituito dal Vicepresidente.

Il Presidente può delegare parte delle sue competenze al Vicepresidente, oppure ad uno o più Consiglieri.

Qualora per qualunque motivo venisse a mancare la figura del Presidente dell'Associazione, tutte le cariche automaticamente decadono e il Consiglio Nazionale provvede ad indire nuove elezioni nel più breve tempo possibile. Fino all'elezione del nuovo Presidente le funzioni di ordinaria amministrazione sono svolte da un Commissario appositamente nominato dalla Giunta

Esecutiva Nazionale.

Qualora il Presidente, per negligenza grave costituita da violazione dei doveri imposti della legge e dallo statuto per l'amministrazione dell'associazione, non fosse in condizione di svolgere il suo mandato, può essere destituito dalla sua carica dal Consiglio Nazionale, con delibera approvata da una maggioranza qualificata dei due terzi (2/3) dei componenti. In tal caso decadono tutte le cariche ed il Consiglio Nazionale provvede ad indire nuove elezioni entro 30 (trenta) giorni dalla destituzione, prendendo i provvedimenti necessari per assicurare la continuità dell'attività associativa nell'Associazione, nominando, se del caso, un Commissario.

Art.10 - Vicepresidente

Il Vicepresidente:

- è eletto dal Consiglio Direttivo su indicazione del Presidente;
- riveste di diritto la carica di Vicepresidente del Consiglio Direttivo;
- sostituisce il Presidente, con i medesimi poteri, in caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente stesso;
- può esercitare parte delle competenze del Presidente in base a precisa delega dello stesso.

Art.11 - Organo di controllo

L'Organo di controllo, in forma monocratica o collegiale, è nominato dall'Assemblea in sede elettorale ai sensi

dell'art.30, comma 2 del D. Lgs. n.117/2017.

L'Organo di controllo, se in forma collegiale, si compone di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti.

L'Organo di controllo dura in carica per 5 (cinque) anni ed è rieleggibile per non più di 2 (due) mandati consecutivi.

L'Organo di controllo, se in forma collegiale, elegge al proprio interno un Presidente.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art.2399 codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art.2397, comma 2, codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Il compenso dei componenti dell'Organo di controllo è stabilito dall'Assemblea. Possono essere inoltre previsti rimborsi delle spese sostenute nell'espletamento della carica.

L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- esprime parere scritto sul bilancio consuntivo ed esercita

il potere di vigilanza, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia e del Regolamento attuativo dell'AIS.

I componenti dell'Organo di Controllo partecipano di diritto (e debbono essere formalmente convocati) alle riunioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee.

Ciascun componente dell'Organo di controllo può, in qualsiasi momento procedere, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'organo di controllo, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del Codice del Terzo Settore, può esercitare la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art.12 - Revisione legale

La funzione di revisione legale di cui all'art.31 del D. Lgs. n. 117/2017 è affidata all'Organo di controllo di cui al precedente articolo 11, fatta salva la possibilità che il Consiglio Direttivo proponga all'Assemblea di affidare la revisione legale ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro.

Art.13 - Modalità di svolgimento delle riunioni degli organi associativi

Tutti gli organi associativi possono riunirsi anche in

videoconferenza prevedendo che gli intervenuti siano dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati via audio/video.

A tal fine è necessario che vengano soddisfatti i seguenti requisiti:

a) nell'avviso di convocazione della riunione deve essere indicato il luogo dove saranno presenti il Presidente della riunione ed il segretario (ove il Presidente non curi direttamente la verbalizzazione);

b) il Presidente della riunione ed il segretario siano presenti nello stesso luogo;

c) il Presidente sia in grado di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

d) devono essere rispettati il metodo collegiale ed il principio di parità di trattamento tra gli intervenuti;

e) il soggetto che verbalizza sia in grado di percepire adeguatamente l'andamento e gli eventi da verbalizzare;

f) gli intervenuti devono poter partecipare alla discussione ed alla votazione simultaneamente sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Di tali condizioni si deve dare atto in sede di verbale della riunione.

Art.14 - Cariche sociali e assunzione di personale

I titolari delle cariche sociali rispondono del proprio

operato, verso i Soci e l'Associazione, secondo la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze.

Per tutti i componenti degli organi sociali possono essere previsti rimborsi delle spese di viaggio documentate, comprese le indennità chilometriche, le spese non documentabili, entro un limite forfettario fissato dall'Assemblea, ed eventuali compensi, sempre stabiliti dall'Assemblea nei limiti previsti dall'art.8 comma 3 del D. lgs. 117/2017.

L'Associazione può assumere personale rispettando le normative vigenti. In caso di assunzione, i Soci che rivestono cariche sociali decadono immediatamente da queste.

Il Consiglio Direttivo può disporre compensi e rimborsi spese per attività svolte da terzi a favore dell'Associazione regionale .

Art.15 - Volontari associati e assicurazione obbligatoria

L'Associazione, nello svolgimento della sua attività, può avvalersi dell'opera gratuita dei propri associati.

Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, neanche dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività

prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'Organizzazione stessa; in ogni caso, i rimborsi devono rispettare i limiti stabiliti dal D. lgs. 117/2017.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art.18 del D. lgs. 117/2017. L'Associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Possono essere iscritti volontariamente nel registro anche i volontari che prestano la loro attività in modo occasionale.

Art.16 - Risorse economiche o patrimonio

Le entrate dell'Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti del D. lgs. n.117/2017, da:

- quote associative e contributi degli associati;
- entrate da attività di interesse generale di cui all'art.5 D. lgs. 117/2017;
- entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale, ai sensi dell'art.6 del D. lgs. n.117/2017;

• entrate da attività di raccolta fondi di cui all'art.7 D. lgs. 117/2017;

• erogazioni liberali di associati e di terzi;

• donazioni e lasciti testamentari;

• contributi ed apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi rimborsi o entrate derivanti da prestazioni di servizi svolti in convenzione;

• contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;

• contributi da enti privati;

• rendite patrimoniali;

• proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, nonché ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. n.117/2017 e della normativa vigente.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale o avanzi di gestione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art.17 - Bilancio d'esercizio

L'esercizio sociale ha inizio l'1 (uno) gennaio e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

I documenti relativi al bilancio - da redigersi obbligatoriamente nella forma prevista dall'art.13, comma 1, del D. lgs. n.117/2017 per esigenze di comparabilità con il bilancio di AIS Nazionale - sono redatti in conformità al D.M. 5 marzo 2020 previsto dall'art.13 comma 3 del D. lgs.117/2017.

Il bilancio, i relativi allegati e le relazioni annuali approvati dal Consiglio Direttivo ed accompagnati dalle relazioni dell'Organo di controllo e del soggetto incaricato della revisione legale, sono messi a disposizione, con i relativi allegati, dei Soci aventi diritto al voto entro i 15 (quindici) giorni liberi precedenti l'Assemblea, presso la Sede Regionale.

Il bilancio, i relativi allegati e le relazioni annuali, accompagnati dalle relazioni dell'Organo di controllo e del soggetto incaricato della revisione legale, sono approvati ogni anno dall'Assemblea dei Soci.

L'Assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Dopo l'approvazione in Assemblea, il Consiglio Direttivo procede agli adempimenti di deposito previsti dal D.lgs. n.117/2017.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e

strumentale delle attività di cui all'art.6 del D. lgs.

n.117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Il bilancio è inviato dal Presidente alla Giunta Esecutiva Nazionale entro 30 (trenta) giorni dalla sua approvazione da parte dell'Assemblea, unitamente al verbale di assemblea.

In caso di mancata approvazione del bilancio e/o di mancato invio del medesimo entro il termine stabilito nel comma precedente, la Giunta Esecutiva Nazionale sollecita la struttura regionale ad adempiere entro un termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dal sollecito.

Qualora l'Associazione regionale non provveda, la Giunta Esecutiva Nazionale potrà sospendere l'erogazione della parte di quota sociale spettante alla struttura regionale e procedere alla verifica della contabilità, con compensi e spese a carico dell'Associazione medesima.

Qualora, in caso di successivo sollecito, l'Associazione non provvedesse ad inviare il bilancio, ovvero dovessero emergere gravi irregolarità dalle verifiche effettuate, la Giunta Esecutiva Nazionale potrà disporre il commissariamento dell'Associazione.

Il mancato invio del bilancio da parte dell'Associazione in caso di successivo sollecito e/o l'emersione di gravi irregolarità, costituiscono ipotesi di negligenza grave così

come disciplinata dall'art.17 dello Statuto di AIS nazionale.

Art.18 - Bilancio sociale

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art.14 del D. lgs. n.117/2017, l'Associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Art.19 - Libri sociali obbligatori

L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, i libri sociali obbligatori ai sensi del D. lgs. n.117/2017.

In particolare:

- libro degli associati;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Art.20 - Rapporti di lavoro

L'Associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dagli articoli 16 e 17 del D. lgs. n.117/2017.

Art.21 - Distribuzione degli utili

L'Associazione non distribuisce, nemmeno in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. La stessa impiegherà eventuali utili o avanzi di gestione per

la realizzazione delle attività istituzionali e per quelle ad esse direttamente connesse.

Art.22 - Sanzioni e procedimenti disciplinari

Ogni violazione dello Statuto e del Regolamento dell'AIS nazionale, del presente Statuto, dell'eventuale Regolamento di attuazione e qualunque altra azione e/o omissione che leda la dignità e il prestigio, e/o comunque produca danno di ogni genere e specie al singolo Socio e/o all'Associazione dà luogo all'applicazione delle sanzioni disciplinari contemplate nello Statuto dell'Associazione Italiana Sommelier, che sono irrogate a seguito del procedimento disciplinare previsto nello stesso Statuto nazionale.

Art.23 - Incompatibilità e decadenza dalle cariche sociali

Non possono rivestire cariche sociali:

- coloro che rivestono cariche sociali in altri Enti e/o Associazioni aventi scopi analoghi e/o affini a quelli dell'AIS;
- coloro che stanno scontando un periodo di sospensione ai sensi dell'art.29, numero 3, dello Statuto dell'AIS Nazionale;
- coloro che sono stati espulsi ai sensi dell'art.29, numero 4, dello Statuto dell'AIS Nazionale;
- gli inabilitati all'esercizio di un'impresa commerciale e gli incapaci ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa;

- gli interdetti dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- gli interdetti dai pubblici uffici;
- l'imprenditore in liquidazione giudiziale;
- gli interdetti da una professione o da un'arte;
- gli interdetti legali;
- gli incapaci di contrattare con la pubblica amministrazione.

Art.24 - Modifiche statutarie

Le proposte di modifica del presente Statuto possono essere presentate dal Consiglio Direttivo o da almeno 1/10 (un decimo) dei Soci aventi diritto al voto. In tal caso il Consiglio Direttivo deve convocare un'Assemblea nel luogo che ritiene più opportuno, entro 6 (sei) mesi dalla presentazione delle proposte di modifica dello Statuto.

L'Assemblea straordinaria di modifica dello Statuto in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto al voto e delibera con la maggioranza dei tre quarti dei presenti aventi diritto al voto. In seconda convocazione è validamente costituita quando sono presenti almeno 10 (dieci) associati aventi diritto al voto e delibera con la maggioranza qualificata dei tre quarti dei presenti aventi diritto al voto.

Eventuali modifiche statutarie dovranno essere preventivamente

approvate dal Consiglio Nazionale dell'AIS.

Art.25 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

L'Assemblea straordinaria di scioglimento dell'Associazione in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto al voto e delibera con la maggioranza dei tre quarti dei presenti aventi diritto al voto. In seconda convocazione è validamente costituita quando sono presenti almeno 50 (cinquanta) associati aventi diritto al voto e delibera con la maggioranza qualificata dei tre quarti dei presenti aventi diritto al voto.

Contestualmente l'Assemblea deve nominare il liquidatore.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico del Terzo Settore di cui all'art.45, comma 1, del D. lgs. n.117/2017, ad altro ente del Terzo Settore individuato dall'Assemblea. Nel caso in cui l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo sulla base di quanto stabilito dalla normativa vigente.

Art.26 - Rapporti con AIS Nazionale e conflitti di competenza

Oltre a quanto già previsto in altre disposizioni del presente Statuto, l'Associazione è soggetta alle direttive ed al controllo degli organi nazionali.

Gli organi sociali sono tenuti a collaborare fattivamente e a

dare riscontro entro 30 (trenta) giorni alle richieste di informazioni, anche documentali, ricevute dagli organi dell'Associazione Italiana Sommelier.

Le cariche sociali hanno la stessa durata delle cariche sociali nazionali.

Sugli eventuali conflitti di competenza fra l'Associazione e l'Associazione Italiana Sommelier si pronuncia il Collegio dei Probiviri dell'AIS nazionale.

Art.27 - Entrata in vigore norme transitorie

I Revisori Legali o il Revisore Legale, in carica alla data di iscrizione nel RUNTS, assumono la qualifica di Organo di Controllo, ai sensi dell'art.30 del D. lgs. n.117/2017, con anche l'attribuzione della revisione legale dei conti laddove sia verificato il superamento dei limiti previsti da successivo art.31 del D. lgs. n.117/2017.

Gli attuali componenti degli organi sociali restano in carica fino alla scadenza del mandato in corso.

Le disposizioni relative al limite del doppio mandato per i consiglieri regionali di cui all'art.7 entreranno in vigore in occasione della seconda elezione successiva all'approvazione del presente statuto.

Le disposizioni previste dall'art.8 relative al divieto di nomina di delegati a seguito di incarico precedente con durata superiore a due mandati presidenziali entreranno in vigore dopo la seconda elezione degli organi sociali successiva alla

approvazione del presente statuto.

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal D. lgs. n.117/2017 e, in quanto compatibili, dalle norme del Codice Civile.

F.to: Francesco Baldacchino; Francesco Grassi Bertazzi notaio.

CERTIFICAZIONE DI COPIA PER IMMAGINE SU SUPPORTO
INFORMATICO DI ORIGINALE FORMATO IN ORIGINE SU SUPPORTO ANALOGICO
(art.22, comma 2, D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82)

Certifico io sottoscritto dott. Francesco Grassi Bertazzi, Notaio in Aci Catena, con studio in Via Vittorio Emanuele n.22, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti riuniti di Catania e Caltagirone, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale, che la presente copia redatta su supporto informatico (in formato statico PDF/A), è conforme al documento originale formato in origine su supporto analogico, firmato a norma di legge.

Aci Catena, nel mio studio, l'anno duemilaventicinque, il giorno venticinque del mese di novembre.

Firma digitale del Notaio Francesco Grassi Bertazzi